

IL SINDACO
GIORGIO MARCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIEGO VIVIANI

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
CHIODEGA DIEGO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci giorni consecutivi (art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Borgo Lares, li 03/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2023 ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

☒ La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

COMUNE DI BORGO LARES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 4 del 28/02/2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E SUOI ALLEGATI, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 AGGIORNATO.

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito, in prima convocazione, in seduta pubblica, il Consiglio comunale.

N.	Nominativo	Pres.	Ass.	N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	MARCHETTI GIORGIO	X		7	RIVANI MATTEO	X	
2	CHEMOTTI SILVIA	X		8	CHIODEGA DIEGO	X	
3	BERTOLINI ROBERTO	X		9	COLLIZZOLLI MATTEO	X	
4	COLLIZZOLLI SILVANA	X		10	MAFFEIS BARBARA		X
5	MARCHETTI FRANCESCA	X		11	ODORIZZI SILVIA		X
6	ARTINI MARIO	X		12	POVINELLI GIACOMO	X	

Presenti N. 10 – Assenti N. 2

Il Segretario Comunale Diego Viviani assiste alla seduta.

Sono nominati scrutatori i sigg.: COLLIZZOLLI SILVANA, COLLIZZOLLI MATTEO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E SUOI ALLEGATI, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 AGGIORNATO.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il Codice degli Enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, N. 2;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto l'art. 170 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 29 di data 29.07.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Dato atto che con la deliberazione n. 29/2022, suddetta, si è disposto che il DUP dovesse essere correttamente aggiornato con la stesura del bilancio di previsione 2023/2025;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2023-2025, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario, aggiornato con le nuove previsioni di bilancio 2023/2025 (allegato n. 1 depositato agli atti);

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Preso atto che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 28.11.2022, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di comuni e comunità in conformità con quello stabilito dalla normativa nazionale: *"In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."*

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 29.04.2022, esecutiva, con cui è stato riapprovato il rendiconto della gestione relativa all'anno finanziario 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36);

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"*.

Preso atto che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) stabilisce che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 al D.Lgs 118/2011 (art. 1, comma 821);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 di data 26.02.2019, che tra l'altro dispone di esentare il comune di Borgo Lares dalla predisposizione del bilancio consolidato, ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della legge 30.12.2018 n. 145, che lo consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 di data 23.06.2020 con cui si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economica patrimoniale e che l'ente allega a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11.11.2019;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2023-2025 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione."

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Rilevato che per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ritenuto necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2023-2025 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Considerato che il DUP 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante comunicazione di deposito presso la segreteria comunale;

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (allegato n. 3 agli atti).

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2019, ed in particolare l'articolo 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, relativo al Documento Unico di Programmazione e sul bilancio di previsione, pervenuto il 15.02.2023 al prot. N. 546;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Codice degli Enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, N. 2 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 0, su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco-Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, aggiornato, (Allegato n. 1 agli atti) dando atto che nella Sezione operativa – Parte seconda è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici;
- 2) **DI APPROVARE** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato facente parte integrante e sostanziale della presente (allegato 2 agli atti)
- 3) **DI APPROVARE**, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2043-2025 (allegato n. 3 agli atti).
- 4) **DI CONFERMARE** di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 831 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2018) con cui è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
- 5) **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale definirà l'atto di indirizzo;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano depositati agli atti dell'Ufficio Ragioneria.
- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 0, su 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 9) **DI DARE ATTO** che, avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06.12.1071, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.